



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI SANDIGLIANO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA E PULIZIA LOCALI DI PERTINENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, CARATTERISTICHE ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO	2
ART. 2 – DURATA, LUOGO ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	2
ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	3
ART. 4 - VALORE STIMATO DEL CONTRATTO	3
ART. 5 - CONDIZIONI E OBBLIGHI	4
ART. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	5
ART. 7 – CORRISPETTIVI	5
ART. 8 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE.....	5
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E SUBAPPALTO	5
ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	5
ART. 12 - CONTROVERSIE.....	5
ART. 13 - RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI	5

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, CARATTERISTICHE ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza in orario post scolastico, pulizia e riordino dei locali utilizzati presso la Scuola Primaria di Sandigliano.
2. Il servizio consiste in una offerta educativa e ricreativa finalizzata a supportare le famiglie che non possono accogliere i bambini al termine delle lezioni scolastiche.
In particolare si propone di:
 - organizzare il tempo libero pomeridiano mediante attività ricreative, sportive o ludiche con gioco libero o di gruppo, laboratori o progetti da realizzarsi in piccoli gruppi, al fine di favorire lo sviluppo delle relazioni sociali dei piccoli e valorizzare l'autonomia personale;
 - supportare gli alunni nel percorso scolastico e nel raggiungimento degli obiettivi didattici, promuovendo lo sviluppo delle capacità individuali in relazione all'impegno connesso con l'attività scolastica, con particolare attenzione alla corretta esecuzione dei compiti;
 - nei giorni di effettuazione del doposcuola, il servizio prevede l'assistenza agli alunni dal termine delle lezioni e durante la refezione.
3. L'affidatario deve inoltre eseguire la pulizia e riordino dei locali utilizzati per le attività di doposcuola, dei bagni e locali adiacenti.
4. L'affidatario deve curare la progettazione, l'organizzazione e la gestione dell'attività educativa, la cura e la sorveglianza dei minori e garantire la sicurezza e tutela degli utenti in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto.
5. L'affidatario deve provvedere alla fornitura del materiale di consumo necessario per l'organizzazione del tempo libero e del materiale di pulizia.
6. Competono al Committente le formalità necessarie per l'ammissione dei minori al servizio, la riscossione delle quote di partecipazione dell'utenza, l'erogazione e la somministrazione dei pasti.

ART. 2 – DURATA, LUOGO ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di doposcuola è rivolto agli alunni della Scuola Primaria, ha durata dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine dello stesso.
2. L'attività viene svolta in locali all'interno del plesso ospitante la Scuola Primaria sita in Sandigliano, Via Quattro Novembre n. 11.
Il servizio non si effettua nei giorni festivi infrasettimanali, ed in caso di eventuali sospensioni programmate o meno (scioperi, gite scolastiche, chiusura delle scuole in occasione di consultazioni elettorali o di eventi eccezionali, vacanze, ecc.).
3. Il servizio è diretto unicamente alle classi che applicano l'orario "a moduli", ossia ove l'attività didattica pomeridiana è prevista solo in alcuni giorni.
4. Lo svolgimento del servizio è modulato in funzione dell'orario stabilito dall'Istituto Comprensivo di Sandigliano-Candelo in vigore nell'a.s. 2024-2025. La frequenza è prevista su tre giorni a settimana, con il seguente orario:
 - mercoledì e venerdì: dal termine dell'attività didattica - ore 12.45 circa - fino alle ore 16.15, con assistenza durante la refezione;
 - giovedì: dal termine dell'attività didattica - ore 15.15 circa - fino alle ore 16.15.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il servizio oggetto di appalto consiste in:
 - a. accoglienza dei bambini al termine delle lezioni curricolari presso il punto di raccolta che sarà individuato e definito in collaborazione con l'Istituto Comprensivo;
 - b. vigilanza e assistenza agli alunni durante le attività ludiche, espressive e ricreative;
 - c. assistenza durante i pasti;
 - d. ausilio all'esecuzione dei compiti;
 - e. creazione di un contesto relazionale dove gli alunni possano porsi in modo positivo nei confronti dei pari, dell'adulto e all'interno del gruppo;
 - f. consegna dell'alunno al genitore o suo delegato al termine del servizio;
 - g. rilevazione presenze;
 - h. pulizia dei locali utilizzati.
2. Il soggetto aggiudicatario gestisce i servizi in stretta collaborazione con il Servizio Istruzione del Committente.
3. Il rapporto educatore/minori non potrà essere superiore ad 1/20.
4. In relazione al numero attuale di classi interessate e di alunni, si prevede l'occorrenza di due educatori. Il Committente si riserva di richiedere un diverso numero di educatori qualora l'Istituto Comprensivo disponesse variazioni all'orario previsto per le varie classi.
In ogni caso prima dell'inizio dell'anno scolastico verrà data comunicazione del numero degli iscritti al servizio al fine di determinare le unità di educatori necessari.
5. La pulizia dei locali utilizzati dovrà avvenire al termine del servizio, in assenza degli studenti. Il servizio di pulizia comprende i locali ed i bagni utilizzati durante il doposcuola, eventuali locali adiacenti e in caso di utilizzo la scala di accesso al piano superiore.
6. I materiali di pulizia sono forniti dall'affidatario. I prodotti, le attrezzature e le tecniche di pulizia devono essere conformi alle norme vigenti in materia di biodegradabilità, dosaggi, avvertenze, prescrizioni antinfortunistiche ecc., ed ai "Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" (CAM) approvati con Decreto 29/01/2021 del Ministero dell'ambiente.
I materiali devono essere depositati nel luogo assegnato dal Committente.
L'affidatario è responsabile della custodia dei materiali utilizzati.
7. Nei giorni in cui è prevista la vigilanza durante la refezione degli alunni è altresì prevista la somministrazione del pasto agli operatori con oneri a carico del Committente.
8. Durante il tempo mensa, gli educatori collaborano alla distribuzione del pasto agli alunni;
 - aiutano nelle operazioni di sbucciatura della frutta o porzionatura delle pietanze;
 - svolgono interventi di rinforzo per una corretta e sana alimentazione dei bambini, invitandoli all'assaggio di cibi poco graditi in un'ottica di educazione alimentare;
 - al termine della refezione, affidano alle rispettive famiglie gli alunni iscritti solo per il tempo mensa ma non frequentanti le attività successive del doposcuola.

ART. 4 - VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

Il valore complessivo del contratto, finanziato con fondi propri del Comune, è stimato in euro 14.550,00 (oltre IVA 5%).

Non si ravvisano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 5 - CONDIZIONI E OBBLIGHI

1. Gli operatori del servizio devono essere maggiorenni e in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ed esperienza in attività educativa e ricreativa con i minori.
2. Il soggetto affidatario deve individuare un coordinatore responsabile che garantisca la supervisione del lavoro svolto, predisponga, a richiesta, una relazione valutativa del servizio realizzato e che operi quale referente nei confronti del Comune per tutte le problematiche che potessero sorgere nel corso del servizio.
3. In sede di stipula del contratto di affidamento del servizio l'aggiudicatario dovrà fornire l'elenco degli operatori specificando nome, cognome, dati anagrafici, titolo di studio e curriculum personale di ciascuno ed il nominativo e recapiti del coordinatore.
Tale elenco dovrà essere corredata da apposita dichiarazione del rappresentante legale dell'aggiudicatario, attestante per ogni singolo addetto l'assenza di condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione e all'impiego in attività nei confronti di minori.
4. Gli operatori devono tenere nei confronti dei minori un comportamento tale da escludere qualsiasi maltrattamento o altro comportamento persegibile ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
5. Il personale non può accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.
6. Il personale è tenuto alla riservatezza delle informazioni, in relazione ai dati personali di cui è in possesso a fini di servizio.
7. Il Committente si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi (ripetute lamentele degli utenti, esposti scritti da parte dell'Istituto Comprensivo ecc.); in tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
8. L'aggiudicatario si impegna:
 - ad assicurare la continuità e la qualità delle attività previste nel presente capitolato;
 - a garantire la vigilanza sul personale incaricato ed il buon funzionamento del servizio, sia riguardo al rispetto degli orari, sia riguardo al livello delle prestazioni erogate. In caso di disservizi l'impresa deve provvedere all'assunzione di tutte le azioni correttive che si rendessero necessarie;
 - a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare dall'esercizio della gestione del servizio.
 - a provvedere direttamente e senza ulteriore aggravio di spese per il Committente ad eventuali sostituzioni degli operatori impiegati; in particolare, in caso di assenza improvvisa e non programmata dell'operatore (malattia o altro), ne dovrà essere garantita la sostituzione immediata. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate causa di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.
9. L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti del personale adibito al servizio condizioni contrattuali, normative e retributive in conformità alla legge, ai contratti collettivi di settore ed agli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui viene prestato il servizio.

Eventuali aumenti contrattuali restano a carico dell'appaltatore.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune e il personale che verrà inviato dall'aggiudicatario per i servizi oggetto del presente capitolato. Il personale eventualmente assunto dall'aggiudicatario opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa.

ART. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile unico del progetto è la dr.ssa Alessandra Botto, telefono 015691003 - 015691560 da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30, posta elettronica: anagrafe.sandigliano@ptb.provincia.biella.it .

ART. 7 – CORRISPETTIVI

1. Il contraente è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge 136/2010, con particolare riguardo all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" ed a comunicare il conto corrente dedicato ed il nominativo dei soggetti delegati ad operare su detto conto.
2. Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione del servizio è comprensivo di tutte le voci necessarie per la perfetta esecuzione del servizio stesso da parte dell'aggiudicatario, secondo le modalità di cui al presente capitolato. Il corrispettivo è liquidato previa presentazione di fattura con le modalità previste dalla legge.

ART. 8 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE

Al Comune sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e controllo in riferimento all'adempimento puntuale del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E SUBAPPALTO

È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto; è altresì vietato il subappalto pena l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà rispettare tutte le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008 e da altre norme speciali.

L'aggiudicatario è responsabile dei rapporti con il proprio personale e con i terzi e di tutti i danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione del contratto.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune ed il Contraente in ordine all'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente capitolato, sarà competente il Foro di Biella.

ART. 13 - RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali e comunali, nonché alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti.